



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 24

Roma, 17 Febbraio 2014

Oggetto: Notiziario FLP – Obbligo della norma pre-Fornero per chi ha acquisito i diritti pensionistici entro il 31.12.2011...

Si pubblica Notiziario FLP n. 05 Prot. n. 046/FLP14 del 10 febbraio 2014, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
flp@flp.it
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email:

Segreteria Generale

Prot. n. 046/FLP14

Roma, 10 febbraio 2014

NOTIZIARIO N°05

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Obbligo della norma pre-Fornero per chi ha acquisito i diritti pensionistici entro il 31.12.2011 ...

Con notiziario n. 48/2013 del 31.10.2013, questo Dipartimento commentava l'interpretazione autentica dell' art. 24, comma 3, primo periodo, del Decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito in legge n.214 del 22.12.2011, inserita nell'art.2 comma 4 del d.l. 101/2013 convertito in legge 125 del 30.10.2013, circa l'applicazione **obbligatoria** del regime pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011.

A conferma di quanto espresso nel Notiziario indicato, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad apposito quesito posto dal Comune di Fiumicino, in data 31.01.2014 a commento di detta interpretazione, ha ribadito che il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31.12.2011, non può esercitare un'opzione per il nuovo regime (Legge Fornero), ma soggiace comunque obbligatoriamente al regime previgente.(Vedi allegato).

Pertanto, il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31.12.2011 raggiungendo quota 96, oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età ed almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l'età limite ordinamentale prevista dall'art.4 del DPR 1092/73, cioè i **65 anni**, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare.

L'amministrazione, in questo caso deve accogliere l'istanza del dipendente che vuol essere collocato a riposo prima dei 65 anni di età. Ma se il dipendente soggetto al regime previgente,



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61

flp@flp.it

tel. 06/42000358 – 06/42010899

fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email:

Segreteria Generale

non vada ad esercitare tale diritto, l'amministrazione ha l'obbligo di collocarlo a riposo, comunque, al compimento dei 65 anni di età .

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI FLP